CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE VOLONTARIA E SERVIZI CONNESSI PER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2025-2027

CIG ____

			tra			
Agenzia delle	entrate-Riscossi	one (di seg	guito, per b	revità, ancl	he Agenzia),	, con sede
legale in Rom	na, Via Giuseppe	e Grezar,	14 C.F. e P	.IVA 137568	381002, in pe	ersona del
Direttore della	a e	Procurat	ore special	e, Sig	, C	Iomiciliato
per la carica	ove sopra, all'uo	po delego	ato;			
			е			
	(di se	eguito, pe	er brevità,	anche solo	Fornitore)	con sede
legale in	, via	n	, C.F		, P.I	, in
persona del r	appresentante l	egale,		, do	miciliato per	la carica
ove sopra (ev	rentuale) in quali	tà di man	dataria del	l'R.T.I./Cons	sorzio	
composto da				·		
			emesso			
	ecisione del 2/7					
-	024/3924969, Ag					
	del D.lgs. n. 36					
	Revisione volon			essi per A	genzia delle	entrate-
	relativamente a					
	ito della sudde	-				
	amente più vant			uanto indic	cato nel Disc	ciplinare e
nella restar	nte documentazi	one di ga	ra;			
- che Agenzi	ia ha verificato il	possesso	dei requisiti	di partecip	azione del F	ornitore ai
sensi dell'a	rt. 99 del D.lgs. n.	36 del 202	23;			
- che, con	provvedimento	prot	_/ del		Agenzia ha	disposto
l'aggiudicc	azione della proc	edura in t	favore del I	Fornitore ch	ne è immedi	atamente
efficace;						
- che, ai sen	si dell'art. 18, co	mma 3, d	el D.lgs. n.	36 del 2023	B è spirato il	termine di

stand still previsto dal medesimo articolo;

- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto (di seguito, per brevità, anche solo Contratto) alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il *Fornitore*, ai fini della sottoscrizione del *Contratto*, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro ______, emessa da ______, il _____ e valida sino al ______;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Offerta tecnica del Fornitore).
- 2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Offerta economica del Fornitore:
 - Offerta tecnica del fornitore.

Articolo 2 Oggetto

- 1. Con il presente contratto Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di Revisione volontaria e servizi connessi per Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente al triennio 2025-2027, come meglio descritto nel Capitolato tecnico e suoi allegati. Il servizio sarà articolato in:
 - revisione contabile volontaria del bilancio d'esercizio;

- revisione contabile volontaria limitata del bilancio intermedio dell'Ente al 30 giugno;
- revisione contabile volontaria limitata del bilancio intermedio dell'Ente al 30 settembre;
- revisione volontaria del bilancio di responsabilità sociale previsto ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs 175/2016 art. 6 comma 3 punto d) e comma 4);
- svolgimento di procedure di controllo, con periodicità annuale e trimestrale dettagliate Capitolato Tecnico ed allegati, ai sensi del Principio di revisione ISRS 4400.
- 2. Qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessaria una diminuzione o un incremento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120 comma 9 del Codice), l'Agenzia può imporre al Fornitore la diminuzione o l'aumento delle prestazioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Articolo 3 Durata

1. Il Contratto avrà una durata stimata pari a 42 mesi con riferimento agli esercizi sociali dal 01/01/2025 al 31/12/2027 e avrà decorrenza con l'avvio dell'esecuzione del contratto e fino alla data di approvazione del bilancio 2027 prevista entro il 30 giugno 2028. In ogni caso l'appalto avrà termine al compimento dell'ultima delle attività affidate riferite all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Articolo 4 Corrispettivi

1.	Il corrispettivo complessiv	o massimo spettar	nte al Forn	itore a froi	nte della co	orretto
	e completa erogazione	delle prestazioni	oggetto	del prese	ente Contro	atto è
	stabilito in Euro	_,00 (euro	/00)	oltre IVA	. Gli oneri	della
	sicurezza da rischi di inter	erenza sono pari d	a zero.			

SCHEMA DI CONTRATTO

I C	comspenior meni	iali massimi spenami di Fomilore, per ogni singola lipologia di
se	rvizio, sono i seg	uenti:
-	€	oltre IVA per il servizio di revisione contabile volontaria de
	bilancio d'ese	rcizio;
-	€	oltre IVA per il servizio di revisione contabile volontaria limitato
	del bilancio in	termedio dell'Ente al 30 giugno;
-	€	oltre IVA per il servizio di revisione contabile volontario
	limitata del bil	ancio intermedio dell'Ente al 30 settembre;
-	€	oltre IVA per il servizio di revisione volontaria del bilancio d
	responsabilità;	
-	€	oltre IVA per i controlli ai sensi del Principio di revisione ISRS
	4400 per verific	che trimestrali;
-	€	oltre IVA per i controlli ai sensi del Principio di revisione ISRS
	4400 per verific	che sul bilancio annuale.
Pe	er la gestione de	l contratto, per ogni tipologia di servizio, il prezzo annuale è pari
ac	d un terzo del rel	ativo prezzo triennale sopra indicato.
Re	esta inteso che	Agenzia non sarà vincolata in alcun modo a garantire la

- 2. Resta inteso che Agenzia non sarà vincolata in alcun modo a garantire la richiesta di una quantità minima di servizi, ad eccezione del servizio di revisione contabile volontaria del bilancio d'esercizio, e non comporta, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di alcun corrispettivo per i servizi ulteriori previsti dalla documentazione di gara ma eventualmente non prestati. Per tali ipotesi l'Agenzia si riserva la facoltà di cui al precedente art. 2 comma 2.
- 3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
- 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5. Il corrispettivo contrattuale copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

6. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo del presente contratto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60, commi 3, lett. b) e 4 del D. Lgs. n. 36 del 2023).

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

- 1. Sono a carico del *Fornitore* e si intendono remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4 tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del *Contratto*.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del Contratto.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 4. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

- 6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
- 7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali.
- 8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
- 9. (eventuale) Agenzia eseguirà durante l'esecuzione del Contratto i controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse impiegate nel servizio oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificherà che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 6 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le

- norme regolamentari di cui al D. Igs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. A tale fine, Agenzia ha indicato nel bando di gara il seguente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: CCNL Commercio Confcommercio 1/1/2020.
- 3. Il Fornitore assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
- 4. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
- 5. Resta inteso che il *Fornitore* è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne *Agenzia* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del *Contratto*.

Articolo 7 Penali

- 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate all'articolo 11 del Capitolato tecnico.
- 2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero

- mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
- 3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
- 4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 8 Fatturazione e modalità di pagamento

- 1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo
- 2. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto da Agenzia secondo le modalità previste nel Capitolato, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione (o, se non nominato, il RUP), verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "regolare esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
- 3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima

- rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
- 5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
- 6. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovranno avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA UFQK7Y il numero di CIG (campo 2.1.3), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
 - Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
 - "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
 - "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.

7.	"Il pagamento di ciascuno	delle fatture av	verrà, ai sensi de	el dell'art. 3, comma î	1,
	della Legge n. 136/2010	mediante bor	ifico sul conto	corrente intestato d	C
	Fornitore ed acceso press	o (Ba	nca o Poste Itali	ane), Agenzia o Filial	e
	, in, Vi	a	, IBAN	Il Fornitor	е
	dichiara che il predetto	conto corren	te è appositar	mente dedicato all	е
	commesse pubbliche.				

8.	Ai se	ensi dell'art. 3, com	ma 7, della Le	gge n. 136/2010), il Fornitore di	chiara che	e le
	per	sone delegate ad	operare sul co	nto corrente di	cui al preced	lente com	ma
	son	0:					
	•	nome,	cognome	, nato	a,	il	c.f.
		;					
	•	nome,	cognome	, nato	a,	il	c.f.
		·					

- 9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 Agenzia è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto, le fatture emesse nei confronti di Agenzia, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata da Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
- 10.Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 in vigore dal 15-7-2018).
- 11.Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
- 12. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
- 13. Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine,

- il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia prima dell'esecuzione della prestazione copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
- 14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. da Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
- 15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
- 16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9 Recesso

- 1. Agenzia potrà recedere in qualsiasi momento dal *Contratto*, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, dandone comunicazione formale al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.
- Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo;

3. Trova applicazione il combinato disposto dell'art. 123 e dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36 del 2023 in tema di recesso.

Articolo 10 Risoluzione

- 1. La risoluzione del presente Contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.
- 2. In caso di risoluzione, Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
- 3. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

- 1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del *Fornitore*, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 12

Garanzia definitiva e coperture assicurative

- 1. La garanzia definitiva presentata dal Fornitore ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- 2. Agenzia ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

- assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto di appalto. In particolare, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Agenzia.
- 4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
- 5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti di Agenzia verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle-forniture risultanti dal relativo certificato.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 7. Il Fornitore terrà indenne Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
- 8. Al riguardo, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza con massimale di Euro 3.000.000,00 unico per R.C.T. (catastrofale, danni a persone e danni a cose) e di Euro 3.000.000,00

ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato per la R.C.O. con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio. La polizza RCT/O contiene le seguenti condizioni particolari:

- prestatori d'opera non dipendenti (RC di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni alla stazione appaltante);
- RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti (RC personale di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni a terzi).
- 9. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso di una copertura di Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro € 2.500.000,00 in aggregato annuo. La polizza RC Professionale contiene le seguenti clausole aggiuntive:
 - Proprietà intellettuale;
 - Diffamazione;
 - Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;
 - Costi di difesa:
 - Smarrimento di Documenti:
 - Spese di salvataggio.
- 10. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato ad Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
- 11. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Agenzia e che, pertanto, il Fornitore dovrà provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo.
- 12. Resta in ogni caso inteso che il *Fornitore* è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata ancorché accettata da *Agenzia* non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta iniziale ovvero sopravvenuta inadeguatezza della

- struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
- 13. Il Fornitore dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, il Fornitore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

Articolo 13 Subappalto e sub-contratti

(Eventuale nel caso di NON ammissione del subappalto)

- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi i) l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché ii) la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 2. Non è ammesso il subappalto, in quanto il *Fornitore* non ha dichiarato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture, o le parti dei servizi e delle forniture, che intende subappaltare.
- 3. Il Fornitore dovrà comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad Agenzia eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

(Eventuale nel caso di ammissione del subappalto)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi i) l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché ii) la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023 e in conformità alle prescrizioni previste da Agenzia nei documenti di gara della procedura alle superiori premesse.

- 3. Il Fornitore potrà affidare in subappalto i servizi o le forniture indicati all'atto dell'offerta e ricompresi nel contratto di appalto, previa autorizzazione di Agenzia, a condizione che:
 - il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36 del 2023.
- 4. I servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che il *Fornitore* ha dichiarato all'atto dell'offerta e che potrà subappaltare sono:

•			;
•			

- 5. Il Fornitore dovrà trasmettere ad Agenzia, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, una formale richiesta di subappalto allegando i seguenti documenti:
 - il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36 del 2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- 6. Agenzia rilascerà previa verifica della documentazione presentata ai sensi del precedente comma 7 – l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta, fatta salva l'ipotesi di proroga di cui al comma 16 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023.
- 7. Il Fornitore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti di Agenzia per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore sarà responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

- 276. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023.
- 8. Il Fornitore sarà tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL applicato secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. n. 36 del 2023. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore sarà tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno pagati direttamente dall'appaltatore, salvo il disposto di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Il fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
- 11. Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 13. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del *Contratto* il possesso dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36 del 2023; gualora, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza

- di dette cause di esclusione, il *Fornitore* previa autorizzazione di Agenzia potrà sostituire il subappaltatore.
- 14. Il Fornitore si obbliga a richiedere ad Agenzia un'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- 15. Il Fornitore dovrà comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad Agenzia eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico ad Agenzia per legge.
- 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e l'imposta di bollo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e dall'art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023.
- 3. Il Fornitore provvederà alla registrazione del presente contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata ad Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

Articolo 16 Trattamento dati personali

- I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 2. Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
- 3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati gestionali e contabili, oggetto di revisione, relativi al personale dipendente, ai debitori, ai clienti, ai fornitori, ai soggetti con cui siano attivi dei contenziosi oltre ad ogni altro soggetto che abbia rapporti giuridici attivi e passivi con l'Ente.
- 4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del/della presente contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al presente contratto/convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
- 5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle

- obbligazioni derivanti dal/dalla presente contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
- 6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel contratto dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento.

Articolo 17 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

1. Agenzia ha nominato quale:
- Responsabile Unico del Progetto il Sig;
- Direttore dell'esecuzione il Sig
Articolo 18
Responsabile del contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del
Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di
apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare;
> Telefono;
➤ Indirizzo PRC
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi

5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore

effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.

dell'esecuzione di Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

recapiti.

Articolo 19 Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1.II Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità di Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice Etico, il Modello 231 e il Protocollo di legalità, pena la risoluzione del presente contratto.

Articolo 20 Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21 Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il Fornitore	Agenzia delle entrate-Riscossione		
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)		

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (garanzia definitiva e polizze assicurative), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

Il Fornitore		
(firmato digitalmente)		

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2016.